

Allegato B approvato con DCC n.13 del 18.03.2024

**COMUNE DI CORTONA  
PROVINCIA DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO  
DI NOLEGGIO DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE  
E SERVIZIO TAXI**

Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2007  
e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale  
n. 23 del 31.03.2011, n. 50 del 30.07.2013  
e n.13 del 18.03.2024

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Definizione del servizio
- Art. 2 – Disciplina del servizio
- Art. 3 – Caratteristiche dei veicoli
- Art. 4 – Accesso all'attività di taxi e di noleggio da rimessa con conducente e figure giuridiche di gestione
- Art. 5 – Condizioni d'esercizio
- Art. 6 – Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 6 bis - Taxi sharing
- Art. 7 – Modalità di svolgimento del servizio

### **TITOLO II – TAXI E NOLEGGIO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE**

- Art. 8 – Programmazione delle attività di taxi e di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale
- Art. 9 – Requisiti per l'esercizio della professione
- Art. 10 – Concorso per l'assegnazione delle attività programmate
- Art. 11 – Bando di concorso
- Art. 12 – Commissione di concorso
- Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 – Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività
- Art. 15 – Inizio dell'attività
- Art. 16 – Trasferibilità dell'attività
- Art. 17 – Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette
- Art. 17 bis - Contrassegni per i veicoli adibiti a taxi
- Art. 18 – Inizio e sospensione del servizio
- Art. 19 – Acquisizione del servizio di NNC e di Taxi
- Art. 19 bis – Modalità di svolgimento del servizio di taxi
- Art. 19 ter – Servizio radio Taxi
- Art. 20 – Collaborazione alla guida
- Art. 21 – Interruzione del trasporto
- Art. 22 – Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 23 – Tariffe
- Art. 24 – Contachilometri
- Art. 24 bis – Tassometro
- Art. 25 – Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

### **TITOLO III - IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- Art. 26 – Esercizio dell'attività e verifiche periodiche
- Art. 27 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 28 – Comportamento dell'utente durante il servizio
- Art. 29 – Cessazione dell'attività
- Art. 30 – Reclami
- Art. 30 bis – Qualità del servizio
- Art. 31 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

### **TITOLO IV – VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- Art. 32 – Addetti alla vigilanza
- Art. 33 – Sanzioni amministrative
- Art. 34 – Provvedimento di sospensione dell'attività
- Art. 35 – Provvedimento di cessazione dell'attività

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 36 – Approvazione del Regolamento
- Art. 37 – Abrogazioni delle disposizioni precedenti
- Art. 38 – Trattamento dei dati personali
- Art. 39 – Norme transitorie e finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende per:
  - a) servizio di noleggio con conducente il servizio che, svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
  - b) taxi: Il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta.

### **Art. 2 Disciplina del servizio**

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Quanto non previsto dai successivi articoli è disciplinato dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalle leggi Regionali (\*0) ed, in particolare, dall'art. 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dalle Linee guida dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti approvate con delibera n. 46/2022 del 23 marzo 2022.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

### **Art. 3 Caratteristiche dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente e taxi devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 85 del D. Lgs. n. 285/1992 e 244, comma 2, del D.P.R. n. 459/1992.
2. I veicoli, la cui immatricolazione non può superare il limite massimo di 10 anni, devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (pedane mobili, carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.), essere dotati di sistema di climatizzazione e di sistemi di pagamento P.O.S. con bancomat e carte di credito.

#### **Art. 4**

##### **Accesso all'attività di taxi e di noleggio da rimessa con conducente e figure giuridiche di gestione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e la licenza di taxi sono assegnate in seguito a pubblico concorso e ogni titolo abilitativo consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e la licenza di taxi sono rilasciate:
  1. ai singoli i quali possono:
    - a) essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, come previsto dall'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 7 ottobre 2008 n. 55/R;
    - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
    - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
    - d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice Civile
3. Nel caso il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente si associ in cooperativa di produzione e lavoro o in consorzio tra imprese artigiane e/o nelle altre forme previste dalla legge, gli è consentito conferire l'autorizzazione stessa alla cooperativa o al consorzio o alle altre forme associative previste dalla legge. In caso di decadenza od esclusione del titolare da tali organismi lo stesso rientra in possesso dell'autorizzazione con effetto immediato. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione receda dalla cooperativa o dal consorzio, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, così come previsto dall'art. 7 comma 3 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.

#### **Art. 5**

##### **Condizioni d'esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
    - il cumulo di più licenze per servizio di taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi
    - il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio.
  2. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo nel numero massimo di 3 autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente tramite autovetture.
  3. Ogni titolo abilitativo consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
  4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Il titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente, nell'espletamento del servizio può avvalersi di un dipendente o di un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della Legge 21/1992.
- Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

#### **Art. 6**

##### **Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea**

1. I veicoli in servizio di pubblico non di linea, nel rispetto del disposto degli articoli 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea a favore di cittadini che ne abbiano necessità in giorni ed orari non coperti dal normale servizio di linea del trasporto pubblico locale.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore, previo consenso dell'Ente concedente la linea o, in regime di affidamento, dell'Ente istituyente la linea.

**Art. 6 bis**  
**Taxi sharing**

1. Al fine di mitigare l'impatto ambientale dovuto alla circolazione delle autovetture e di ridurre i costi per l'utenza è prevista la possibilità di attivare il servizio Taxi mediante utilizzo condiviso o "taxi sharing",
2. Si definisce Taxi sharing il servizio che consente di prelevare i passeggeri da uno stesso o più punti di partenza verso uno stesso o più destinazioni, a condizione che sia le partenze che le destinazioni si collochino su una stessa direttrice o su un percorso compatibile.
3. L'utilizzo della modalità condivisa del Taxi deve avvenire su richiesta diretta dell'utenza o su proposta del tassista.
4. Le tariffe del servizio in modalità condivisa devono essere tali da garantire un risparmio all'utenza rispetto alle tariffe delle corse ordinarie e il risparmio deve essere reso conoscibile all'utenza prima dell'inizio del trasporto.
5. Lo svolgimento del servizio in modalità condivisa, una volta attivato, dovrà essere previamente comunicato all'Ufficio comunale competente (SUAP).

**Art. 7**  
**Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L'inizio del servizio per qualsiasi destinazione avviene:
  - a) con partenza dalla rimessa del vettore o dagli stazionamenti individuati per il servizio di NCC;
  - b) con partenza dai luoghi di posteggio individuati per il servizio taxi;
  - c) per la prestazione del servizio taxi è consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, che deve avvenire nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, o con il servizio di radio taxi, ove istituito, o tramite chiamata al posto o ai posti di telefono pubblico appositamente istituiti. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
5. Il prelevamento dell'utenza può avvenire da qualsiasi luogo.

**TITOLO II**  
**TAXI E NOLEGGIO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A**  
**TRAZIONE ANIMALE**

**Art. 8**  
**Programmazione delle attività di taxi e di noleggio con conducente con autovettura,**  
**motocarrozzetta e veicoli a trazione animale**

1. Il numero e il tipo delle licenze e delle autorizzazioni concedibili è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria

maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione e dai rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva in rapporto a:

- a) popolazione residente;
- b) estensione territoriale;
- c) intensità dei flussi turistici;
- d) presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e) offerta di altri servizi pubblici di trasporto.

3. Per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, il Comune, in conformità a quanto disposto l'art. 3 del d.l. n. 104/2023 può provvedere al rilascio, in via sperimentale, di "licenze aggiuntive [...], *“il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza”*, rilasciate – per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per un massimo di altri 12 mesi – ai soggetti già titolari di licenza, che possono valorizzarle affidandole a terzi purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, oppure gestendole in proprio, anche secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 21/1992 per la sostituzione alla guida.

## **Art. 9**

### **Requisiti per l'esercizio della professione**

1. L'esercizio della professione di conducente di taxi e di noleggiatore con autovettura o motocarrozzeria è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 successive modifiche ed integrazioni;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero avere riacquisito la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) per il servizio di NCC, avere a disposizione almeno una rimessa, nel comune di Cortona, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

2. L'esercizio della professione di noleggiatore con veicoli a trazione animale è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1.

3. Nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, se trattasi di società, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1988.

4. Le imprese di cui al comma 3 adibiscono al servizio di noleggio di cui al presente Regolamento i conducenti in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. n. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune.

## **Art. 10**

### **Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più attività.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 11**

### **Bando di concorso**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - b) numero delle licenze e autorizzazioni da assegnare;
  - c) requisiti per la partecipazione al concorso;
  - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - f) contenuto e modalità delle prove nonché le materie di esame;
  - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Nella domanda, in bollo, il richiedente deve specificare:
  - a) generalità complete e codice fiscale se trattasi di impresa individuale; generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, se trattasi di consorzio o cooperativa o, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, se trattasi di società;
  - b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 123 del T.U.L.P.S. 18.02.1931, n. 773;
  - c) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 1°, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge n. 575/65, e che non risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 490/94;
  - d) la titolarità o meno di altre autorizzazioni con conducente rilasciate da altri Comuni (solo per ncc);
  - e) il tipo di veicolo che si intende adibire al servizio.
3. Alla domanda sono allegati:
  - a) dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, da rilasciarsi ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, con cui il candidato attesta
    - di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti dal bando di concorso;
    - di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la CCIAA, ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92, ovvero in analogo elenco di un Paese della Unione Europea o di altro Stato di appartenenza;
    - di essere in possesso della carta di soggiorno o di idoneo permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
    - di essere iscritto o di impegnarsi a iscriversi al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
    - di possedere una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;
    - di non avere trasferito alcuna licenza od autorizzazione da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando.
  - b)(solo per ncc) documentazione relativa all'ubicazione della rimessa nel Comune di Cortona, costituita da:

- planimetria in scala adeguata;
  - titolo di disponibilità;
  - dichiarazione del proprietario dei locali all'esercizio dell'attività di autonoleggio;
- c) impegno del titolare della Ditta a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio;
- d) ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse;
4. Per le imprese di nuova costituzione la documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma è sostituita da una riserva di presentazione; la documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma può essere sostituita da formale atto di impegno a dotarsi di idonea rimessa nel Comune di Cortona, entro 180 giorni dall'eventuale aggiudicazione dell'attività.
5. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una cooperativa o da un consorzio, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:
- a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della cooperativa o del consorzio.
  - b) elenco dei soci;
  - c) elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione di cui trattasi;
  - d) autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e specificatamente dallo statuto;
  - e) autocertificazione circa l'abilitazione professionale dei soci assegnati alla guida di autovetture.
6. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da un consorzio, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:
- a) elenco dei consorziati;
  - b) tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.
7. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una società, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:
- a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della società.

#### **ART. 11 bis**

#### **MATERIE DELLE PROVE D'ESAME**

1. Le prove d'esame, indicate nel Bando del concorso, verificheranno:
- a) la conoscenza delle norme vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea;
  - b) la conoscenza del presente Regolamento;
  - c) la conoscenza dei luoghi di maggiore interesse turistico, la capacità di gestire le applicazioni di navigazione;
  - d) la conoscenza della disciplina in materia di circolazione stradale e del Codice della strada, con particolare riferimento ai mezzi destinati al trasporto pubblico non di linea;
  - e) la conoscenza di elementi della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore;
  - f) la conoscenza pratica della lingua italiana e della lingua inglese a livello base;
  - g) la conoscenza di tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente.

#### **Art. 12**

#### **Commissione di concorso**

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione Comunale nomina un'apposita Commissione di concorso, composta da:
- Dirigente dell'Area competente in materia o suo delegato, in qualità di Presidente

- Responsabile del procedimento dell'Area competente in materia
  - Responsabile della Polizia Municipale.
2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente dell'Amministrazione Comunale nominato dal Presidente della Commissione.
  3. Per la verifica della conoscenza della lingua inglese, la Commissione sarà integrata da esperti.

### **Art. 13**

#### **Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine dell'assegnazione delle attività di taxi e di noleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:

a) anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di 10 anni
b) laurea magistrale (quinquennale)	punti 6
c) laurea (triennale)	punti 4
d) diploma di istruzione superiore	punti 3
e) diploma di istruzione inferiore	punti 2
g) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o taxi, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida	punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri
h) periodi di titolarità di attività per il noleggio con conducente mediante autovettura o taxi, o nei casi di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, mediante autobus	punti 2 a semestre fino ad un massimo di dieci semestri
i) altri titoli (conoscenza di altre lingue straniere oltre l'inglese, titoli professionali specifici, corsi di qualificazione attinenti al servizio) purché documentati	punti 2 a titolo fino ad un massimo di punti 6
l) uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, gpl, metano,	punti 2

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi

titoli posseduti. Per il punteggio relativo al titolo di studio si fa riferimento esclusivamente al più alto conseguito.

3. Essere stato od essere dipendente d'impresa di taxi o noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale al fine dell'assegnazione dell'attività.

4. Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio e non si possa fare riferimento a titoli di preferenza, per l'assegnazione dell'attività si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. Quando anche la data di presentazione della domanda non risulti un utile elemento per l'assegnazione dell'attività, si procederà a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

#### **Art. 14**

##### **Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività**

1. La Commissione di concorso, entro quarantacinque giorni dal termine per la presentazione delle domande:

- a) esamina le domande di partecipazione;
- b) valuta i titoli;
- c) provvede all'espletamento delle prove concorsuali;
- d) forma ed approva la graduatoria di merito, e la inoltra al Dirigente.

2. Il Dirigente, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'assegnazione dell'attività e al rilascio del titolo abilitativo. Nel provvedimento di assegnazione dovranno essere riportate le indicazioni del tipo e delle caratteristiche per il mezzo da immatricolare per il servizio, nonché l'attestazione della dimostrazione circa la proprietà dello stesso o la disponibilità attraverso locazione finanziaria ovvero contratto di acquisto.

3. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per due anni. I posti in organico che nel corso dei due anni si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

#### **Art. 15**

##### **Inizio dell'attività**

1. I soggetti aggiudicatari dovranno iniziare l'attività entro e non oltre 90 giorni dal rilascio.

2. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente al SUAP e comunque non oltre cinque giorni dal suo verificarsi.

#### **Art. 16**

##### **Trasferibilità dell'attività**

1. L'attività di taxi e l'attività di noleggio con conducente fanno parte della dotazione di impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'attività è consentito, per atto tra vivi, a persona designata dal titolare, ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica:

- a) essere titolare dell'attività da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. La designazione avviene mediante presentazione al Comune dell'atto, debitamente

registrato, da cui risulti l'avvenuta cessione o da dichiarazione dell'avvenuta stipulazione dell'atto con indicazione degli estremi dello stesso.

4. Il trasferimento "mortis causa" dell'attività di taxi o di noleggio con conducente è effettuato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare o di altra persona designata dai suddetti eredi; in entrambi i casi il trasferimento è subordinato alla possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine massimo di due anni, il titolo abilitativo decade e l'attività viene messa a concorso.

5. Il trasferimento dell'attività per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività nella quale il subentrante deve dichiarare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione;

b) presentazione dell'atto di trasferimento dell'azienda debitamente registrato o di dichiarazione dell'avvenuta stipulazione con indicazione degli estremi dell'atto stesso;

c) presentazione della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) o di autocertificazione con la quale l'interessato dichiara di essere erede unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui trasferire l'attività.

6. Il titolare che abbia trasferito l'azienda deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova attività.

#### **Art. 17**

##### **Contrassegni per i veicoli adibiti a N.C.C.**

1. Le autovetture e le motocarrozette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- "NOLEGGIO";

- "Comune di Cortona" e lo stemma come da allegato A.

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Cortona" e "N.C.C.";

- al centro lo stemma del Comune;

- nella parte inferiore, gli estremi dell'autorizzazione.

3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.

5. Sui suddetti veicoli è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

#### **Art. 17 bis**

##### **Contrassegni per i veicoli adibiti a taxi**

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco, in conformità a quanto stabilito dal D.M 19.11.1992. e portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso del tipo conforme alla normativa vigente, recante la scritta "TAXI".

2. I veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere altresì dotati dei seguenti contrassegni:

a) targa inamovibile adesiva, da apporsi sul lato posteriore destro, recante la scritta servizio pubblico in nero su campo bianco, lo stemma del Comune di Cortona ed il numero della licenza;

b) targa autoadesiva recante la scritta taxi, il numero di licenza e lo stemma del Comune di

Cortona da apporsi nella parte anteriore delle fiancate.

## **Art. 18**

### **Inizio e sospensione del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'attività o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio del titolo abilitativo.

Tale termine può essere prorogato per altri novanta giorni nel caso in cui l'assegnatario non abbia la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività o immediatamente prima, o per altri gravi motivi debitamente documentati. Trascorso inutilmente tale termine la dichiarazione di inizio attività perde efficacia.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio comunale nel termine perentorio di giorni quindici dall'inizio della stessa.

## **Art. 19**

### **Acquisizione del servizio di NCC e di TAXI**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

2. Il servizio è offerto altresì presso le aree pubbliche (piazzole) ove sia previsto lo stazionamento dei veicoli ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n. 21/1992, individuate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale che – presentandosene la necessità – può modificarle in qualsiasi momento. Spettano comunque esclusivamente al Comune l'allestimento, la segnaletica orizzontale e verticale e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del D. Lgs. n. 285/92.

2. bis Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree individuate dalla Giunta Comunale contrassegnate da segnaletica orizzontale e verticale.

3. I noleggiatori e i tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere la vettura di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine suddetto.

3 bis. Ciascuna autovettura in servizio taxi ha diritto, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio stesso, alla rotazione fra le diverse aree di sosta previste nell'ambito comunale.

3 ter E' consentito all'utente accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista. A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile.

4. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

5. L'assegnatario è autorizzato ad offrire il servizio in un locale adibito ad ufficio solo nei casi in cui la rimessa sia situata in località del Comune difficilmente accessibile agli utenti.

6. Il Comune provvederà a rendere noti:

- a) l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici e il numero telefonico del radio taxi
- b) le aree pubbliche adibite allo stazionamento dei veicoli.

## **Art. 19 bis**

### **Modalità di svolgimento del servizio di taxi**

1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con provvedimento sindacale anche a

seguito di accordi tra tassisti .

2. Con provvedimento Sindacale possono essere disposte turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, anche su richiesta da parte delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi in occasione di particolare eventi, manifestazioni o, comunque, ogni qual volta si presenti la necessità di garantire la massima efficienza del servizio medesimo per soddisfare il diritto degli utenti alla mobilità.
3. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui al comma che precede i titolari di licenza taxi possono avvalersi anche dei sostituti alla guida.
4. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. Tra la fine di un turno e l'inizio di un altro, è obbligatorio un periodo di riposo non inferiore a sei ore.
5. Le presenze e le assenze nei turni di servizio sono giornalmente annotate in apposito registro da trasmettersi semestralmente al Suap per la verifica della regolarità della sua tenuta.
6. Ai titolari di licenza taxi è vietato prestare servizio fuori degli orari stabiliti dal provvedimento sindacale.
7. Gli esercenti il servizio taxi possono avvalersi di tutti i canali disponibili senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o organismi associativi, con il divieto di clausole di esclusiva

#### **Art. 19 ter**

##### **Servizio radio taxi**

1. Il servizio taxi deve svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio taxi cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio di radio telefono assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente ovvero che soddisfi le specifiche esigenze dallo stesso rappresentate. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. Il servizio può svolgersi anche con l'attivazione di servizi di connettività mediante apposita *app* che utilizzi la geolocalizzazione di utente e tassista, e permetta anche la valutazione del servizio reso.
4. I sistemi di connettività ai servizi di chiamata, prenotazione e pagamento (anche anticipato per tratte con tariffe predeterminate e omnicomprendenti) possono essere anche attraverso l'utilizzo di un dispositivo mobile (smartphone o tablet).

#### **Art. 20**

##### **Collaborazione e sostituzione alla guida**

- 1) Il rapporto tra il titolare e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
- 2) Il titolare ha l'obbligo di trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
- 3) Il titolare di più attività per noleggio con conducente ha l'obbligo di avvalersi di un numero di dipendenti o collaboratori familiari pari almeno al 50%, con arrotondamento per difetto, del numero di attività di cui è titolare.
- 4) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme vigenti.

## **Art. 21**

### **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Art. 22**

### **Trasporto persone portatrici di handicap**

1. I noleggiatori e titolari di licenza taxi hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **Art. 23**

### **Tariffe**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di attività di il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente, che li comunica all'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati. Le tariffe devono essere tenute esposte al pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa e/o ufficio.
4. L'Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazione delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al competente Dirigente l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività.
5. Le tariffe relative al servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo di produzione del servizio ed in particolare del costo di manutenzione del veicolo, del personale destinato alla guida e del costo per la disponibilità del veicolo. Occorrerà inoltre tener conto del principio della sostenibilità in termini di impatto sull'utenza, con riferimento alle specifiche esigenze di mobilità dell'ambito territoriale interessato (es. utenza business/turistica – utenza anziani).
6. Possono essere previsti supplementi tariffari per servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi: tali supplementi sono cumulabili fra loro.
7. Le tariffe sono da intendersi come importi massimi, con la conseguenza che il prezzo del servizio è liberamente suscettibile di riduzione; inoltre, l'eventuale offerta di sconti sulle corse dovrà essere adeguatamente pubblicizzata.
8. E' possibile prevedere tariffe predeterminate fisse e/o massime garantite per percorsi prestabiliti e in considerazione dei bisogni di particolari tipologie di utenza.
9. E' possibile prevedere sconti in tariffe per utenti con disabilità e/o con mobilità ridotta.
- 9 bis. E' possibile prevedere tariffe agevolate o abbonamenti speciali per i residenti nel Comune, nonché per tratte sensibili di pubblica utilità e tariffe fisse all'interno del Comune di Cortona.
10. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di

stabilire per particolari tratte tariffe fisse anche per il servizio NCC.

11. E' fatto obbligo ai conducenti di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.

12. Le tariffe taxi ed i relativi supplementi sono sottoposti a verifica quinquennale e possono essere modificati in misura non superiore alla variazione del costo della vita e dei costi di gestione del servizio, se superiori. Il tariffario sarà esposto, anche in lingua inglese, non solo all'interno dei veicoli, ma anche sul sito web istituzionale del Comune nonché presso i posteggi dei taxi e nei punti di attrazione turistica.

#### **Art. 23 bis**

##### **Contenuti minimi del tariffario**

Il tariffario deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) tutte le componenti del sistema tariffario vigente e tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune (tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, supplementi, sconti ed esenzioni)
- b) la specificazione dell'eventuale esclusione dei pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada, traghetto, ecc.);
- c) il prezzo teorico di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno;
- d) il logo dell'ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami (telefono, e-mail, modalità telematiche).

#### **Art. 24**

##### **Contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

#### **Art. 24 bis**

##### **Tassametro**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato.
2. Il titolare di licenza taxi deve comunicare al comune gli estremi dell'omologazione ministeriale nonché produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità di funzionamento con il sistema di tariffazione in vigore, l'efficienza dello stesso e l'idoneità all'impiego.
3. Il Comune può disporre annualmente controlli a campione per accertare il regolare funzionamento del tassametro.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio.

#### **Art. 25**

##### **Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli**

1. Per la sostituzione di veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il Dirigente può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
  - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di attività con sede nel Comune di Cortona;

- b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche amministrative e tecniche analoghe;
  - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
  - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

### **TITOLO III**

#### **Il servizio di taxi e di noleggio con conducente**

##### **Art. 26**

###### **Esercizio dell'attività e verifiche periodiche**

1. I mezzi utilizzati, autovetture o motocarrozze, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, devono essere assoggettati alle revisioni previste, pena la pronuncia di cessazione dell'attività.

##### **Art. 27**

###### **Obblighi dei conducenti**

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti di servizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) seguire il percorso più breve o comunque il più economico per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero e rilasciare la ricevuta con il prezzo della corsa e il numero identificativo della licenza.
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- i) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- j) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Cortona - Ufficio Polizia Municipale Tel. 0575 607225, il numero di telefono del conducente e gli estremi del titolo abilitativo;
- k) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- l) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, con eccezione delle ipotesi in cui sia attivato il servizio di taxi sharing e a condizione che le persone che

- hanno richiesto preventivamente il servizio prestino il loro espresso consenso;
- b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
  - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
  - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
  - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree ferroviarie, quando previsto;
  - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
3. Ai titolari di autorizzazioni per il servizio di N.C.C. è prescritto inoltre il divieto di stazionare con l'autovettura in altri comuni, in rimesse o su suolo pubblico allo scopo di procacciarsi contratti di lavoro.
4. E' consentito ai titolari di licenza taxi rifiutare il servizio a:
- a) soggetti in evidente stato di ebrezza;
  - b) soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;
  - c) soggetti in precario stato igienico;
  - d) soggetti con al seguito animali di grossa taglia, eccetto cani guida per non vedenti, o comunque pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo.
5. In tutti i casi di cui al precedente comma, laddove sorga una contestazione col cliente, deve essere data tempestiva informazione all'ufficio comunale competente entro le 24 ore successive.

#### **Art. 28**

##### **Comportamento dell'utente durante il servizio**

1. Agli utenti del servizio di taxi e di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
  - d) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - e) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
  - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

#### **Art. 29**

##### **Cessazione dell'attività**

1. Il titolare o l'erede che intendano cessare l'attività devono presentare comunicazione sul portale Star del Suap del Comune di Cortona.

#### **Art. 30**

##### **Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale presso il Comune, con sede in Piazza della Repubblica n. 13 ed ingresso secondario in Via Roma n. 7 – tel. 0575 607225, o agli organi addetti alla vigilanza i quali, esperiti gli accertamenti del caso, informano il competente Dirigente sui provvedimenti adottati

o su quelli di cui si propone l'adozione.

2. Le segnalazioni possono altresì essere effettuate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con sede in Cortona, Piazza della Repubblica, tel. 0575 637274, email [urp@comune.cortona.ar.it](mailto:urp@comune.cortona.ar.it)

3. All'interno di ogni veicolo deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

#### **Art. 30 bis**

##### **Qualità del servizio**

1. Il Comune può richiedere una carta della qualità del servizio taxi contenente standard di qualità verificabili relativi al servizio erogato, riguardanti sia veicoli che conducenti.

2. Il Comune può effettuare un monitoraggio qualitativo del servizio e indagini di *customer satisfaction*.

3. Il sistema di monitoraggio periodico e sistematico dei dati di domanda e di offerta deve rilevare almeno le richieste di servizio inevase ed i tempi di attesa per gli utenti in diverse ore del giorno, in diversi giorni della settimana e periodi dell'anno. I dati sulla domanda e l'offerta potranno essere acquisiti attraverso eventuale numero unico, e/o da tassametro, e/o presso i gestori di sistemi di intermediazione tra domanda e offerta di servizio taxi (cooperative radio taxi) anche a mezzo piattaforme tecnologiche, e/o mediante verifiche presso gli stazionamenti.

4. I soggetti detentori dei dati del sistema di monitoraggio sopra descritto devono trasmettere mensilmente all'ufficio Suap i dati della domanda e dell'offerta.

#### **Art. 31**

##### **Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità per danni derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'attività, al collaboratore familiare o al dipendente.

2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

### **TITOLO IV**

#### **VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 32**

##### **Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale del Comune di Cortona e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

2. Il tassametro deve mantenere in memoria, per almeno un mese, i dati inerenti alle attività di gestione del servizio (ad esempio data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi) anche al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte del Comune sul rispetto delle norme Regolamentari a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio.

#### **Art. 33**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme di legge in materia, le violazioni al presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed

integrazioni;

b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la cessazione dell'attività.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o cessazione dell'attività.

4. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

5. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.

6. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.

7. Il provvedimento è adottato dal competente Dirigente.

### **Art. 34**

#### **Provvedimento di sospensione dell'attività**

1. Il Dirigente, su segnalazione degli organi di vigilanza, può sospendere l'attività, per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, nel caso in cui il conducente violi:

a) le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri;

b) le norme fiscali connesse con l'esercizio dell'attività di trasporto;

c) le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;

d) le norme che regolano il trasporto di portatori di handicap;

e) la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;

f) le norme di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la sospensione dell'attività e, entro dieci giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di sospensione. In caso di rigetto delle giustificazioni, il Dirigente ne indica le motivazioni nel provvedimento.

3. Il Dirigente dispone sul periodo di sospensione tenendo conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

### **Art. 35**

#### **Provvedimento di cessazione dell'attività**

1. Il Dirigente dispone la cessazione dell'attività nel caso in cui il titolare:

a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;

b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento, fatte salve eventuali proroghe;

e) sia inadempiente agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 Legge n. 433/1985) o al Registro delle Imprese (artt. 2188 e seguenti del Codice Civile);

f) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Cortona;

g) violi le norme sul cumulo di più dichiarazioni di inizio attività di cui all'art. 5 del presente

Regolamento;

h) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o trasferisca stabilmente lo stazionamento del veicolo in altro comune;

i) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;

l) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;

m) non rispetti gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidività in violazioni al presente regolamento o sia incorso in due sospensioni dell'attività nell'arco di un anno;

n) violi le norme sulla trasferibilità delle attività;

o) abbia utilizzato il veicolo o il titolo abilitativo per compiere o favorire attività illegali;

p) effettui il servizio nel periodo in cui l'attività è sospesa.

2. Per le modalità del procedimento, vale quanto stabilito dall'art. 34, commi 2 e 3.

3. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 36**

##### **Approvazione del regolamento**

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

#### **Art. 37**

##### **Abrogazione delle disposizioni precedenti**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente" nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.

#### **Art. 38**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici comunali sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e dalla vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza.

3. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

4. E' garantito in ogni caso agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 39**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Si dà atto che il numero dell'attività di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n. 19.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento per il servizio taxi, il termine per

l'indizione del pubblico concorso per l'assegnazione di licenze di taxi è di novanta giorni dalla data del provvedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

3. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti.

4. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet del Comune unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure previste.

\*\*\*\*\*